



**COMUNE DI BREMBIO**

*(Provincia di LODI)*

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
UNICA COMUNALE (IUC)  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)***

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 31/07/2014**

## INDICE

|                |  |
|----------------|--|
| <i>Art. 1</i>  | <i>Istituzione dell'imposta – Presupposto- Soggetto Attivo</i> |
| <i>Art. 2</i>  | <i>Soggetti Passivi</i>  |
| <i>Art. 3</i>  | <i>Base imponibile</i>   |
| <i>Art. 4</i>  | <i>Terreni condotti direttamente</i>                           |
| <i>Art. 5</i>  | <i>Aliquote, detrazioni e riduzioni</i>                        |
| <i>Art. 6</i>  | <i>Abitazione principale</i>                                   |
| <i>Art. 7</i>  | <i>Esenzioni</i>   |
| <i>Art. 8</i>  | <i>Esclusioni</i>  |
| <i>Art. 9</i>  | <i>Versamenti e dichiarazioni</i>                              |
| <i>Art. 10</i> | <i>Accertamento</i>  |
| <i>Art. 11</i> | <i>Riscossione Coattiva</i>                                    |
| <i>Art. 12</i> | <i>Rimborso</i>  |
| <i>Art. 13</i> | <i>Importi minimi</i>  |
| <i>Art. 14</i> | <i>Interessi</i>   |
| <i>Art. 15</i> | <i>Sanzioni</i>  |
| <i>Art. 16</i> | <i>Contenzioso</i>   |
| <i>Art. 17</i> | <i>Funzionario Responsabile</i>                                |
| <i>Art. 18</i> | <i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>                     |
| <i>Art. 19</i> | <i>Rateizzazioni</i>   |
| <i>Art. 20</i> | <i>Disposizioni finali</i>                                     |

## ***ART. 1 – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA – PRESUPPOSTO – SOGGETTO ATTIVO***

1. Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di Brembio (LO) dell’imposta municipale propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, nonché i terreni incolti, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze limitatamente ad una categoria catastale per tipologia C6, C2, C7.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune Brembio. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Brembio in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

## ***ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI***

1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale».
4. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

### ***ART. 3 – BASE IMPONIBILE***

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modifiche:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a **65 a decorrere dal 1° gennaio 2013**;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio. Qualora l'imposta risulti correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato non si procede ad accertamento, fatto salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in atto pubblico di cui al successivo comma 7.
7. In presenza di atti pubblici (ad es. compravendite, donazioni, successioni, ecc.) il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta è quello dichiarato nell'atto stesso. Per gli anni successivi a quello in cui è avvenuto l'atto, il valore deve essere confrontato con quello

venale in comune commercio di cui ai commi 5 e 6 e l'imposta deve essere versata sulla base del maggiore dei due.

8. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre all'ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni. **Le istanze presentate dai contribuenti ai fini IMU per gli anni precedenti ed aventi tutt'ora validità saranno considerate in riduzione della base imponibile anche per la TASI.**
9. Per le aree cortilizie indipendenti (non graffate) il contribuente interessato potrà mediante presentazione di istanza chiedere una riduzione dei valori (commi 5, 6, 7, 8) qualora l'area presente nel PGT come edificabile abbia chiare caratteristiche di asservimento all'abitazione e alle sue pertinenze (a titolo esemplificativo: gravate da servitù di passaggio, esaurimento delle capacità edificatorie, dimensionamento). Gli uffici comunali valuteranno l'istanza determinando la riduzione, che avrà validità fino al perdurare della situazione.
10. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
11. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento **o a mezzo notifica** il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto.
12. Il responsabile dell'Area "Gestione del Territorio" su richiesta del contribuente attesta se l'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
13. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di

presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

- ai fini dell'applicazione della riduzione, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentano un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) o quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, come previsto dalle vigenti leggi in materia edilizia.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

Strutture orizzontali (solai o tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;

Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale;

Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità e inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature, ecc...)

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 2 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Entro 60 giorni dall'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali il contribuente comunica per iscritto all'Ufficio Tributi le modifiche intervenute.

Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

#### ***ART. 4 - TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE***

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

#### ***ART. 5 - ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI***

1. Alla base imponibile si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.
2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

#### ***ART. 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE***



1. **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. **Per pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Se il contribuente è proprietario di più di un'unità immobiliari di categoria catastale C6, C2, C7, d'ufficio, la pertinenzialità sarà applicata all'immobile con rendita catastale più elevata, nel caso la situazione per il contribuente dovesse essere differente (a titolo esemplificativo il C6 con rendita più alta affittato) dovrà comunicarlo all'ufficio tributi entro il 31/12 dell'anno di competenza utilizzando apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. **Si considera direttamente adibita ad abitazione principale**, con conseguente applicazione dell'aliquota dell'abitazione principale e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, e/o dell'esclusione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
5. Ai fini della concessione dell'agevolazioni indicata al comma 4 del presente articolo i contribuenti interessati dovranno fornire al servizio tributario comunale entro il 31/12/dell'anno di competenza, a pena di decadenza del beneficio previsto, apposito modulo predisposto dal servizio tributario nel quale dovranno essere indicate le unità immobiliari oggetto dell'agevolazione. Detto modulo non dovrà essere presentato negli successivi anni d'imposta qualora permangano in capo al contribuente i requisiti oggettivi e soggettivi per continuare a beneficiare dell'agevolazione. Per l'annualità 2014 e

successive, saranno ritenute valide le istanze presentate negli anni precedenti, sempre che non siano variate le condizioni per usufruire dell'agevolazione/esclusione IMU

6. L'ufficio tributario comunale sulla base dei modelli pervenuti verificherà l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei contribuenti interessati, accertando il diritto o meno ad usufruire dell'agevolazione/esclusione prevista. Nel caso in cui, sulla base della verifica effettuata si dovesse riscontrare che il contribuente non aveva diritto all'agevolazione/esclusione, l'ufficio tributi invierà formale comunicazione di diniego dell'agevolazione con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta con l'applicazione di sanzioni ed interessi secondo normativa vigente.
7. La cessazione dei requisiti che danno titolo al beneficio di cui al presente articolo deve essere comunicato al servizio tributario entro il 31 dicembre dell'anno in cui tale cessazione è avvenuta. La mancata comunicazione darà luogo al recupero della maggiore imposta dovuta con l'applicazione delle sanzioni ed interessi secondo la normativa vigente.

#### ***ART. 7 - ESCLUSIONI***

1. L'imposta municipale propria non si applica (art. 13 D.L. 201/2011), altresì,
  - a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  - e) A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 06/12/2011, n. 20 convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai **fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto –legge n. 201 del 2011;

#### **ART. 8 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e s.m.i.;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

- i) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce).
  - l) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica, svolte con modalità non commerciali;
  - m) i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio o bivacchi
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma;
  3. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 1 lett. i) e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

#### ***ART. 9 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI***

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da n contitolare anche per conto degli altri, i contribuenti che intendono avvalersi di questa facoltà sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, indicando l'immobile i cui versamenti si riferiscono e il nominativo e le quote di proprietà dei contribuenti per conto dei quali i versamenti sono effettuati.
7. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
8. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### ***ART. 10 – ACCERTAMENTO***

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni

amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla giunta comunale per la gestione del tributo.
3. Per l'accertamento dell'IMU dovuta per le aree edificabili il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

#### ***ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA***

1. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### ***ART. 12 - RIMBORSO***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### ***ART. 13 - IMPORTI MINIMI***

1. Non devono essere eseguiti versamenti **per importi inferiori a € 10,00**, l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annua complessivamente dovuta dal contribuente e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote d'imposta riservate al Comune o allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, rimborso o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi e sanzioni è **inferiore a € 20,00 con riferimento** ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### ***ART. 14 – INTERESSI***

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

#### ***ART. 15 – SANZIONI***

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 5000.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 38,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97. Qualora il ritardo non sia superiore a 15 giorni la sanzione è ridotta anche d'ufficio nella misura del 2 per cento per ogni giorno di ritardo.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### ***ART. 16 – CONTENZIOSO***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

#### ***ART. 17 – FUNZIONARIO RESPONSABILE***

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo scelto in base alla qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### ***ART. 18 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO***

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento per la disciplina generale delle entrate.

#### ***ART. 19 – RATEIZZAZIONE***

- 1 Il Funzionario Responsabile del tributo, può, eccezionalmente, per somme dovute in base ad avvisi di accertamento, su richiesta motivata dal soggetto passivo, che versa in condizioni economiche disagiate, concedere la rateizzazione del pagamento. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'Ente impositore entro trenta giorni dalla notifica del



provvedimento. Il disagio economico dovrà essere suffragato dal contribuente mediante idonea documentazione richiesta dall'Ufficio Tributi.

- 2 L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. La rateizzazione potrà essere determinata fino ad un massimo di 18 rate mensili. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
- 3 Per quanto riguarda le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi di cui all'art.14 del presente regolamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore, decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta con l'applicazione dei relativi interessi.
- 4 Per le somme dovute d'importo superiore ad euro 2000,00 (duemila/00), la rateizzazione è disciplinata dall'art. 1 comma 144 della Legge 24.12.2007 n.244 e successive modifiche.

#### ***ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI***

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal /07/2014 e si applicano dal 01/01/2014.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.